

Merlin Entertainments - Speak Up Policy Globale

1 Dichiarazione di accessibilità

- 1.1 Il Gruppo Merlin Entertainments (di seguito il "**Gruppo**" o "**Merlin**") riconosce l'importanza di fornire materiali in modo accessibile a tutti. Se si desidera ricevere questo documento in caratteri di dimensioni maggiori o in un altro formato accessibile, si prega di contattare il proprio People Team locale.

2 Informazioni relative alla policy

- 2.1 Merlin si impegna a rispettare i più elevati standard di apertura, integrità e responsabilità e condotta aziendale. Merlin incoraggia ogni persona che abbia concreti motivi di preoccupazione riguardo a presunte violazioni all'interno dell'organizzazione (quali comportamenti non etici, pratiche illecite, atti illegali, mancato rispetto dei requisiti normativi, irregolarità contabili, preoccupazioni relative alla sicurezza o possibili violazioni delle politiche del Gruppo) a sollevare tali questioni in una fase iniziale tramite il canale di segnalazione interno di Merlin.
- 2.2 La violazione viene definita come un evento, un incidente, una situazione, un atto o un'omissione che si ritiene possa violare una politica o procedura del Gruppo (o di un'azienda del Gruppo) o una legge o regolamento vigente, in relazione alle aree di interesse elencate nella sezione 4 della presente policy (**Violazione** o **Violazioni**).
- 2.3 Si invita a condividere qualsiasi preoccupazione o informazione riguardante Violazioni, compresi sospetti ragionevoli su Violazioni effettive o potenziali, sia che si verifichino internamente a Merlin sia che siano commesse da un'entità o persona che agisce per conto di Merlin, nonché qualsiasi tentativo o sospetto di occultamento di una Violazione.
- 2.4 Merlin fa il massimo per promuovere un ambiente di lavoro e un'esperienza per il cliente che favoriscano una comunicazione aperta sulle pratiche commerciali del Gruppo. Ci impegniamo a garantire protezione da ritorsioni e discriminazioni a chiunque segnali una Violazione effettiva o potenziale tramite qualunque canale di segnalazione definito nella presente policy, purché vi siano motivi ragionevoli per ritenere che le informazioni contenute nella segnalazione siano veritiere.
- 2.5 Merlin prende in seria considerazione tutte le segnalazioni di Violazioni effettive o potenziali e si impegna a garantire che tali Violazioni vengano trattate in modo discreto ed efficace internamente per determinare la linea di azione più appropriata in conformità con le policy del Gruppo e le leggi vigenti, ivi inclusa ma non limitatamente alla Direttiva Europea del 23 ottobre 2019 sulla protezione dei segnalanti (2019/1937).
- 2.6 Per il perseguimento di tali fini, la presente policy:
- (a) fornisce indicazioni sulla ricezione, conservazione (si vedano gli allegati per i requisiti giurisdizionali specifici) e trattamento delle segnalazioni verbali o scritte di Violazioni effettive o sospette ricevute da Merlin;
 - (b) fornisce indicazioni su come segnalare informazioni relative a Violazioni effettive o sospette in modo confidenziale e, se del caso, anonimo; e
 - (c) chiarisce l'intenzione di Merlin di sanzionare a livello disciplinare o risolvere il rapporto di lavoro in essere con chiunque si renda responsabile di comportamenti ritorsivi o discriminatori.

La presente policy è distinta dalla normale procedura di reclamo per il dipendente di Merlin. Nel caso un dipendente desideri sporgere reclami relativi alla propria situazione personale, problemi nelle relazioni di lavoro o preoccupazioni relative a questioni quali molestie e bullismo, è necessario fare riferimento alle policy locali in materia di reclami o rivolgersi al proprio People Team locale per assistenza. Qualora vi siano dubbi in merito alla politica applicabile alla propria situazione, è opportuno richiedere, in via riservata, indicazioni al proprio People Team locale o al Compliance Team del Gruppo.

3 Ambito di applicazione

- 3.1 La presente policy si applica ai seguenti soggetti che acquisiscono informazioni su una Violazione

segnalabile in un contesto lavorativo:

- (a) tutti i dipendenti o lavoratori con contratto a tempo indeterminato o determinato, inclusi apprendisti e tirocinanti;
- (b) tutti i dipendenti a contratto rescindibile senza preavviso;
- (c) tutti i dipendenti che lavorano con un contratto sindacale (a meno che il contratto sindacale non sia in contraddizione con la presente Policy, nel qual caso il contratto sindacale ha prevalenza);
- (d) tutti gli aspiranti (cioè le persone in fase di assunzione presso Merlin) o ex dipendenti;
- (e) appaltatori;
- (f) i subappaltatori;
- (g) volontari;
- (h) i lavoratori interinali assegnati a Merlin nel caso in cui il lavoratore sia fornito da terzi a Merlin;
- (i) i lavoratori autonomi che agiscono per conto di Merlin; e
- (j) celebrità, talenti e/o i loro agenti che lavorano con Merlin Entertainments su specifici progetti legati alla propria immagine.

4 Speak Up

4.1 La presente policy è concepita per coprire la segnalazione di una Violazione effettiva o sospetta, ivi comprese, ma non solo, le Violazioni o il sospetto di violazioni riguardanti i seguenti ambiti:

- (a) Violazioni di qualsiasi politica di Gruppo o locale;
- (b) salute e sicurezza;
- (c) appalti pubblici;
- (d) servizi, prodotti e mercati finanziari;
- (e) prevenzione del riciclaggio di denaro;
- (f) finanziamento del terrorismo;
- (g) conformità dei prodotti agli standard di sicurezza;
- (h) sicurezza dei trasporti;
- (i) ambiente;
- (j) sicurezza degli alimenti e dei mangimi;
- (k) salute e benessere degli animali;
- (l) salute pubblica;
- (m) protezione dei consumatori;
- (n) privacy e dati personali;
- (o) sicurezza delle reti e dei sistemi informatici;
- (p) schiavitù moderna;

- (q) diritti di proprietà intellettuale;
- (r) interessi finanziari all'interno dell'UE;
- (s) regolamentazione della concorrenza;
- (t) evasione fiscale;
- (u) riciclaggio di denaro;
- (v) qualsiasi comportamento illecito, ad esempio violazioni di leggi o regolamenti locali che potrebbero dar luogo a responsabilità penali o regolamentari per Merlin o i suoi dipendenti, tra cui, a titolo di esempio:
 - (i) accuse di corruzione, anticorruzione e sanzioni;
 - (ii) irregolarità contabili;
 - (iii) frodi;
 - (iv) conflitti di interessi;
 - (v) appropriazione indebita di beni;
 - (vi) frodi specifiche o reati fiscali commessi da un top manager.

4.2 Si invita a segnalare qualsiasi Violazione che si ritenga ragionevolmente contraria all'etica e/o illegale e che sia fonte di sospetto.

4.3 La segnalazione può riguardare qualsiasi violazione, in qualsiasi Paese, legata alle pratiche commerciali di Merlin o alla condotta dei suoi dipendenti; non è limitata a questioni che sorgono esclusivamente nel paese in cui si lavora.

4.4 Sebbene la presente policy sia intesa come globale, vi sono alcune disposizioni aggiuntive che si applicano a giurisdizioni specifiche e che sono riportate nelle Appendici alla Policy.

5 Segnalazione di irregolarità

5.1 L'ambito di applicazione della Speak Up Policy è ampio e si estende a tutti i sospetti di irregolarità relative alle nostre attività, alla nostra cultura e alle nostre pratiche commerciali. Si veda la sezione 4 per alcuni esempi. Tuttavia, la denuncia non si limita alle segnalazioni di presunti comportamenti aziendali non etici e la nostra Speak Up Policy protegge tutti i casi in cui un individuo sceglie di diventare un Segnalante.

5.2 I segnalanti sono tutelati dalle leggi sulla protezione dei c.d. Whistleblower in tutto il mondo. La segnalazione di irregolarità (whistleblowing) è definita come la divulgazione di informazioni quando si ha la ragionevole convinzione che si sia verificato un illecito nelle seguenti aree:

- (a) Reati individuali e societari;
- (b) Illeciti civili societari;
- (c) Errori giudiziari;
- (d) Danni all'ambiente;
- (e) Pericolo per la salute e la sicurezza della persona; e
- (f) Sospetto che qualcuno stia coprendo un illecito.

5.3 Qualora segnaliate un problema relativo ai criteri di cui sopra o a quanto stabilito in qualsiasi Appendice della presente policy, in qualità di segnalante vi saranno garantite ulteriori tutele in relazione alla segnalazione, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.

6 Tutela dalle ritorsioni

- 6.1 Merlin è consapevole che la decisione di sollevare un problema può risultare difficile, non da ultimo per il timore di subire rappresaglie da parte di coloro che sono coinvolti nella Violazione (ad esempio, da parte di chi potrebbe averla commessa, ecc.) Merlin adotta un approccio di tolleranza zero nei confronti delle ritorsioni contro chiunque presenti una segnalazione attraverso i canali previsti dalla presente policy, quando vi siano ragionevoli motivi per ritenere che le informazioni contenute nella segnalazione siano vere al momento della segnalazione stessa, anche nel caso in cui non vi sia alcuna base per concludere che si sia verificata o sia probabile che si verifichi una Violazione.
- 6.2 Oltre ad avere la sopra descritta posizione nei confronti delle ritorsioni, Merlin vieta la discriminazione in base al genere, riassegnazione di genere, stato civile o unione civile, razza, colore, nazionalità, origine etnica, origine nazionale, disabilità, età, orientamento sessuale, religione o convinzioni personali, o qualsiasi altra ragione coperta da divieto, nel momento in cui tratta le segnalazioni ricevute.
- 6.3 Le protezioni contro le ritorsioni e le discriminazioni si applicano anche, se del caso, a:
- (a) facilitatori;
 - (b) terze persone che sono collegate ai segnalanti e che potrebbero subire ritorsioni in un contesto legato al lavoro, come colleghi o parenti delle persone segnalate; e
 - (c) soggetti giuridici di cui il segnalante è titolare, per cui lavora o a cui è altrimenti collegato in un contesto lavorativo.
- 6.4 Merlin adotterà le misure appropriate per proteggere tutte le persone colpite, ivi comprese le azioni necessarie, che possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, azioni disciplinari o il licenziamento nei confronti di chiunque risulti attuare una qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione, o abbia minacciato di farlo.

7 False accuse

- 7.1 Merlin si impegna non solo a proteggere coloro che effettuano segnalazioni qualora abbiano ragionevoli motivi di ritenere veritiere le informazioni riportate, ma si adopera altresì per salvaguardare chi risulta accusato in seguito a segnalazioni che si rivelino infondate. Merlin adotterà le misure necessarie nei confronti di chiunque segnali consapevolmente informazioni false o faccia reclami infondati. Ciò potrebbe includere ma non limitarsi a provvedimenti disciplinari o al licenziamento.

8 Segnalazione di una violazione

8.1 Principi generali

- (a) Merlin incoraggia le persone a segnalare possibili violazioni anche quando si tratta di sospetti, a condizione che sussistano ragionevoli motivi per credere che le informazioni contenute nella segnalazione siano veritiere. E' vietato a singole persone condurre indagini in modo indipendente o tentare di raccogliere prove prima di aver segnalato il problema o averlo portato a un livello gerarchico superiore. Agire in anticipo può prevenire ulteriori potenziali danni. Le segnalazioni saranno trattate con riservatezza e discrezione.
- (b) Merlin invita i propri dipendenti a discutere delle proprie preoccupazioni con il superiore diretto o a parlarne con il Compliance Team. Tuttavia Merlin comprende che talvolta possa non risultare agevole condividere alcuni sospetti con il proprio superiore, pertanto è possibile effettuare segnalazioni tramite i canali interni predisposti, come specificato di seguito.
- (c) Le segnalazioni possono essere effettuate in forma anonima, ma è preferibile che il segnalante fornisca il proprio nome insieme alla segnalazione. Le segnalazioni anonime risultano meno incisive e spesso più complesse da indagare o gestire efficacemente, ma saranno prese comunque in considerazione da parte del Gruppo e gestite al massimo livello possibile.

8.2 Metodi di segnalazione

- (a) È possibile segnalare una Violazione ai sensi della presente policy in uno dei due modi seguenti:
 - (i) segnalandola internamente; oppure
 - (ii) utilizzando la linea telefonica diretta indipendente Speak Up di Merlin o il portale online; i dettagli sono disponibili sul Compliance SharePoint (per i dipendenti).

8.3 Linea telefonica diretta e portale Speak Up

- (a) L'azienda incoraggia e autorizza tutti a utilizzare la linea telefonica diretta e il portale Speak Up di Merlin, entrambi gestiti esternamente da SafeCall. SafeCall è un'azienda completamente indipendente che offre un servizio di segnalazione riservato per numerose aziende a livello globale. Operativa 24 ore su 24, la piattaforma è gestita da operatori professionali altamente qualificati.
- (b) È possibile chiamare gratuitamente la linea telefonica diretta da qualsiasi parte del mondo. Nel caso in cui l'inglese non fosse la prima lingua del segnalante, entro pochi minuti sarà fornito un traduttore.
- (c) Safecall registrerà i dettagli della segnalazione e li trasmetterà al Compliance Team di Merlin, che gestirà la questione con il supporto di esperti in materia, a seconda della natura del problema riportato; Merlin indagherà sul problema e fornirà un riscontro tramite SafeCall.
- (d) Utilizzando la linea telefonica diretta e il portale Speak Up, è possibile mantenere segreta la propria identità rispetto a Merlin. Tuttavia, come precedentemente menzionato, la segnalazione anonima rende l'indagine e la gestione del problema meno efficaci.
- (e) Un'alternativa alla linea telefonica diretta Speak Up è il portale online sicuro SafeCall. Tutte le informazioni fornite tramite il portale sono crittografate per motivi di sicurezza e possono essere rese nella lingua preferita. Per effettuare una segnalazione online, andare al seguente URL:

www.safecall.co.uk/report

8.4 Procedura di segnalazione

- (a) Tutte le segnalazioni di Violazioni effettive o sospette devono essere concrete e contenere il maggior numero di informazioni possibile. Tutte le informazioni segnalate, ivi comprese quelle relative all'identità del segnalante, sono trattate come riservate, nel rispetto dei requisiti legali e normativi vigenti.
- (b) Se si sceglie di fare una segnalazione tramite la linea telefonica diretta "Speak Up" di Merlin, l'operatore di SafeCall prenderà appunti e potrà rivolgervi domande in base a quanto raccontato dal segnalante. Safecall stenderà quindi una relazione scritta per Merlin. Tutte le segnalazioni SafeCall o le segnalazioni interne ai sensi della presente politica saranno normalmente inoltrate al Group Compliance Director di Merlin, che esaminerà e valuterà il caso con gli esperti in materia, se del caso, e assegnerà la segnalazione alla persona più appropriata dell'azienda per effettuare un'indagine e stendere una relazione su come affrontare eventuali sospetti fondati.
- (c) Nel momento in cui un problema viene segnalato internamente oppure tramite la linea telefonica diretta o il portale Speak Up, il caso sarà esaminato per determinare l'entità dell'indagine. Potrebbe essere richiesto al segnalante di fornire ulteriori informazioni per assistere il Gruppo nelle indagini. In caso di utilizzo della linea telefonica diretta o del portale Speak Up, tutte le comunicazioni, comprese eventuali domande aggiuntive, saranno condotte attraverso la piattaforma SafeCall. A ciascun segnalante verranno forniti i propri dati di accesso al portale, che può essere visitato all'indirizzo <https://report.safecall.co.uk> cliccando su "accedi". Eventuali ulteriori richieste di informazioni e aggiornamenti verranno pubblicate nella specifica relazione all'interno del portale.
- (d) Il Compliance Team di Merlin o l'incaricato delle indagini faranno il possibile per tenere aggiornato il soggetto segnalante sui progressi dell'indagine e sulle possibili tempistiche della stessa direttamente o tramite il portale SafeCall.

- (e) L'incaricato dell'indagine da parte di Merlin sarà responsabile di:
- (i) chiedere ulteriori informazioni sulla segnalazione, se necessario;
 - (ii) garantire che la segnalazione venga seguita/indagata con diligenza al fine di valutare l'accuratezza delle affermazioni in essa contenute;
 - (iii) raccomandare che venga presa una decisione su qualsiasi tipo di azione necessaria al fine di gestire la violazione segnalata o decidere l'esito dell'indagine;
 - (iv) fornire un riscontro standard sulla segnalazione. Ove opportuno, e in collegamento con la sezione 8.6(e), tale riscontro sarà fornito in tempi ragionevoli, che non supereranno i tre mesi dalla conferma di ricezione della segnalazione.

8.5 Principi operativi per l'indagine dei reclami

- (a) Merlin condurrà un'indagine al fine di stabilire tutti i fatti rilevanti con la massima sensibilità e tempestività possibile.
- (b) Le indagini verranno normalmente condotte da un incaricato interno e indipendente che non ha avuto alcun coinvolgimento precedente nella questione.
- (c) In taluni casi, potrebbe rendersi necessario riferire il caso a un'autorità esterna per ulteriori indagini, ad esempio a un consulente legale esterno, ma in talune circostanze anche alla Polizia o a un'altra autorità competente.
- (d) Al termine dell'indagine, l'incaricato analizzerà tutte le prove e fornirà raccomandazioni basate sui fatti emersi, valutando la probabilità che si sia verificata o che possa verificarsi una Violazione.
- (e) Sebbene Merlin si impegni a fornire una risposta a tutti i reclami, è importante tenere presente che, in alcuni casi, la necessità di riservatezza potrebbe impedire di fornire dettagli specifici sull'indagine o su eventuali azioni disciplinari adottate a seguito della stessa.
- (f) Qualsiasi informazione fornita al segnalante in merito a un'indagine o al suo esito dev'essere considerata riservata.

8.6 Ricorsi

- (a) Sebbene Merlin non possa sempre garantire l'esito desiderato da una persona, seguirà procedure coerenti per gestire le segnalazioni con equità e nel modo più appropriato, dopo aver esaminato le raccomandazioni e i risultati proposti.
- (b) Se si è sollevato un problema e non si è soddisfatti del modo in cui è stato gestito, è possibile rivolgersi a uno degli altri referenti chiave elencati nella presente policy.

8.7 Conservazione e gestione dei documenti

- (a) Quando una persona effettua una segnalazione interna, Merlin tratterà tutti i dati personali raccolti in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti e in conformità alla propria Politica di protezione dei dati e alle Comunicazioni sulla privacy di Merlin (ove applicabili). I dati raccolti dal momento in cui una persona presenta una segnalazione saranno conservati in modo sicuro e saranno accessibili solo a persone autorizzate e solo per scopi relativi alla gestione della segnalazione.
- (b) I dati personali raccolti da Merlin e collegati a un'indagine saranno incorporati in uno strumento di gestione dei casi, ai fini dell'elaborazione del caso e della conduzione delle indagini necessarie. È altresì possibile che Merlin debba condividere i dati personali con altre controparti, società/controllate del Gruppo, agenzie investigative esterne, consulenti legali e/o autorità locali. Tali terze parti potrebbero essere situate in territori al di fuori dell'UE, ad esempio negli Stati Uniti d'America, che non offrono un livello equivalente di protezione della privacy dei dati rispetto all'UE. Tuttavia, nel caso in cui si rendano necessari trasferimenti di dati al di fuori dell'UE, Merlin adotterà misure adeguate al fine di proteggerli in base alle normative locali.

- (c) I dati personali non rilevanti per la gestione di una segnalazione specifica non saranno raccolti o, se raccolti accidentalmente, saranno eliminati senza indugio.
- (d) Merlin riconosce l'importanza, nell'interesse di tutti, di conservare la documentazione scritta durante l'indagine. La documentazione (cartacea ed elettronica di qualsiasi tipo o formato) sarà conservata per il tempo minimo necessario (si vedano gli allegati per i requisiti giurisdizionali) e in modo proporzionato per rispettare gli obblighi di privacy dei dati e gli obblighi di conservazione degli stessi da parte di Merlin. La documentazione che sarà mantenuta e trattata come riservata include:
 - (i) la natura della segnalazione effettuata;
 - (ii) una copia di qualsiasi notifica scritta che descriva la tipologia della segnalazione;
 - (iii) documenti/evidenze di particolare importanza;
 - (iv) la documentazione operativa relativa all'indagine;
 - (v) la relazione stesa dall'incaricato delle indagini;
 - (vi) qualsiasi risposta scritta di Merlin, ivi comprese le azioni intraprese e le relative motivazioni; e
 - (vii) i verbali delle riunioni.
- (e) La documentazione contenuta nello strumento SafeCall sarà ordinata secondo i seguenti criteri:
 - (i) Il team di gestione delle operazioni di SafeCall avrà accesso al fascicolo della segnalazione non oltre i 6 mesi dall'apertura del medesimo;
 - (ii) Tutti i dati relativi a una segnalazione rimarranno sul portale e saranno visibili all'amministratore di Merlin fino al momento in cui il caso verrà chiuso. Nessun dato verrà oscurato/rimosso durante il periodo di apertura di una pratica; e
 - (iii) Il periodo di oscuramento inizia alla chiusura di una pratica ed è fissato a 6 mesi. Pertanto, tutte le informazioni che possono portare all'identificazione di persone saranno eliminate in modo permanente 6 mesi dopo la chiusura.
- (f) Nel caso in cui una persona richieda un incontro al fine di effettuare una segnalazione, Merlin assicurerà, previa autorizzazione dell'interessato, la predisposizione di un'accurata documentazione dell'incontro, che avverrà tramite:
 - (i) registrazione della conversazione; o
 - (ii) redazione di un verbale dettagliato predisposto dal personale incaricato della gestione delle segnalazioni. Sarà offerta al segnalante la possibilità di visionare, correggere e approvare il verbale firmandolo.

8.8 **Obbligo di collaborazione e di conservazione delle prove rilevanti**

- (a) Nel corso di un'indagine, al segnalante può essere chiesto di fornire o conservare i documenti relativi a una indagine o lo stesso potrebbe ricevere una richiesta di partecipazione a un colloquio esplorativo. Tutte le persone elencate nella sezione [3] sono tenute a collaborare alle indagini fornendo resoconti veritieri e documenti pertinenti in risposta alle domande e alle richieste di informazioni.
- (b) È vietato distruggere documenti o altre prove relative a un'indagine. Chiunque non cooperi, o in altro modo ostacoli, impedisca o influenzi impropriamente un'indagine, o tenti di farlo, potrebbe essere soggetto ad azioni disciplinari, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro, in conformità alle politiche di Merlin in materia.

8.9 **Canale di segnalazione esterno**

- (a) La presente policy fornisce ai dipendenti l'opportunità e la protezione necessarie per effettuare segnalazioni internamente attraverso una procedura centralizzata (internamente o tramite una linea

telefonica diretta indipendente gestita da terzi). Per coloro che desiderano effettuare una segnalazione ma non sono dipendenti di Merlin, è disponibile la linea telefonica diretta indipendente Speak Up.

- (b) Merlin ritiene che le procedure descritte nel presente documento siano le più efficaci per trattare le segnalazioni di violazioni in modo da tutelare al meglio gli interessi sia di Merlin sia di chi effettua la segnalazione. Tuttavia, se una persona ritiene di non poter effettuare una segnalazione di irregolarità in tal modo ed è ragionevolmente convinta che le informazioni che desidera riportare siano vere, può prendere in considerazione la possibilità effettuare la segnalazione a un'autorità esterna competente. Consultare le norme specifiche del Paese, se applicabili.
- (c) Merlin continua a sostenere chiunque voglia segnalare un problema tramite una linea telefonica diretta nazionale per la segnalazione di irregolarità.

9 Riservatezza

9.1 I processi di segnalazione interni di Merlin sono sicuri e riservati, il che significa che nessuna persona non autorizzata può accedere alle informazioni contenute nella documentazione, ivi inclusa

- (a) l'identità di una persona che effettua una segnalazione, insieme a qualsiasi altra informazione da cui si possa evincere la sua identità direttamente o indirettamente. L'identità di tutte le persone coinvolte sarà mantenuta riservata e protetta e non sarà divulgata, senza il consenso dell'individuo, a nessuno al di fuori delle persone autorizzate all'interno di Merlin o dei loro incaricati competenti a gestire processo, ricevere informazioni o dare seguito a una segnalazione;
- (b) Tuttavia, in via eccezionale, e in base ad adeguate garanzie ai sensi delle norme nazionali e dell'Unione Europea vigenti, l'identità di un segnalante e qualsiasi altra informazione da cui si possa dedurre la sua identità possono essere divulgate qualora ciò sia necessario nel contesto di un'indagine da parte di un'autorità nazionale o nell'ambito di un procedimento giudiziario; e
- (c) qualora una persona sia citata in una segnalazione e le sia attribuita una Violazione o a cui è associato qualcuno che ha commesso una violazione, Merlin garantirà che l'identità dell'individuo sia mantenuta riservata e protetta per tutto il tempo in cui sono in corso le indagini avviate dalla segnalazione e assicurerà che l'individuo sia trattato in modo equo, ivi compresa la presunzione di innocenza e il diritto di essere ascoltato.

10 Rapporto della policy con i contratti di lavoro

10.1 La presente policy non costituisce parte del contratto di lavoro di nessun dipendente di Merlin. Tuttavia, il Gruppo si attende che tutti gli individui interessati ne rispettino i principi e procedure. Merlin si riserva il diritto di modificare periodicamente il contenuto della presente policy, ove necessario.

11 Inalterabilità dei diritti

11.1 I diritti delle persone di segnalare problematiche ai sensi della presente policy non possono essere oggetto di rinuncia o limitazione da parte di alcun accordo, policy, modulo o condizione di impiego e Merlin non richiederà mai una tale rinuncia o limitazione dei diritti da parte di alcun individuo.

Norme specifiche per l'Italia

1 Scopo dell'Appendice

- 1.1 La presente Appendice alla policy di Merlin Entertainments - Speak Up Policy Globale (la "**Policy**") prevede requisiti e deroghe speciali applicabili all'Italia in base al Decreto Legislativo 24/2023 ("**Decreto Whistleblowing**"). Di seguito vengono elencate le singole sezioni della Policy e, ove necessario, esse vengono completate con le corrispondenti integrazioni e modifiche per l'Italia.
- 1.2 In caso di conflitto tra le disposizioni della Policy e la presente Appendice, prevalgono le disposizioni di quest'ultima. In caso di conflitto tra la Policy e/o la presente Appendice e le leggi e regolamenti italiani vigenti (in particolare le disposizioni contenute nel Decreto Whistleblowing), hanno prevalenza le leggi e i regolamenti italiani, e lo stesso vale per qualsiasi disposizione obbligatoria non espressamente coperta dalla Policy e/o dalla presente Appendice.

2 Ambito di applicazione (Sezione 3 della Policy)

- 2.1 La presente Appendice si applica alle seguenti persone che acquisiscono informazioni su una Violazione segnalabile in ambito lavorativo (collettivamente, "**Segnalanti**"):
- i. dipendenti o lavoratori con contratto a tempo indeterminato o determinato;
 - ii. appaltatori;
 - iii. i subappaltatori;
 - iv. volontari;
 - v. tirocinanti retribuiti o non retribuiti;
 - vi. lavoratori interinali;
 - vii. consulenti e liberi professionisti;
 - viii. gli azionisti e i soggetti incaricati di funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche quando tali funzioni sono esercitate di fatto.
- 2.2 I Segnalanti possono effettuare una segnalazione:
- ix. quando il rapporto di lavoro non è ancora iniziato, se le informazioni concernenti Violazioni sono state acquisite durante il processo di assunzione o durante un'altra fase di negoziazione precontrattuale;
 - x. durante il periodo di prova;
 - xi. durante l'intero rapporto di lavoro;
 - xii. dopo la cessazione del rapporto di lavoro, se le informazioni concernenti le Violazioni sono state acquisite nel corso di quest'ultimo.

3 Violazioni oggetto dalla Policy (Sezione 4 della Policy)

- 3.1 Con il termine "**Segnalazione**" si intende la comunicazione orale o scritta di informazioni relative a reali o potenziali Violazioni, ivi compresi i ragionevoli sospetti, che si sono verificate o è molto probabile che si verifichino nel contesto lavorativo.

3.2 Le violazioni che possono essere segnalate ai sensi del “Decreto Whistleblowing” sono:

- I. comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (“Decreto 231”) (costituenti uno o più reati del catalogo dei reati che comportano responsabilità aziendali), ovvero costituenti violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del Decreto 231 (“**Modello 231**”) (ossia regole di comportamento e/o principi di controllo), non ricompresi nella seguente lista;
- II. violazioni di atti dell'UE o nazionali (ivi compresi quelli di attuazione del diritto dell'UE) relativi alle seguenti aree: (a) appalti pubblici; (b) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo; (c) sicurezza e conformità dei prodotti; (d) sicurezza dei trasporti; (e) protezione dell'ambiente; (f) protezione dalle radiazioni e sicurezza nucleare; (g) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; (h) salute pubblica; (i) protezione dei consumatori; (l) protezione della privacy e dei dati personali, sicurezza della rete e dei sistemi informativi;
- III. atti od omissioni che costituiscono frode o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'UE, come stabilito dall'articolo 325 del TFUE e dettagliato nel diritto derivato dell'UE in materia;
- IV. atti od omissioni che incidono sul mercato interno dell'UE compromettendo la libera circolazione di beni, persone, servizi e capitali, ivi comprese le violazioni delle disposizioni antitrust dell'UE, degli aiuti di Stato e delle norme in materia di imposte sulle società, nonché qualsiasi meccanismo volto a ottenere un vantaggio fiscale che vanifichi l'oggetto o lo scopo della legge applicabile in materia di imposta sulle società;
- V. atti o comportamenti che, in ogni caso, vanifichino l'oggetto o lo scopo degli atti dell'UE negli ambiti sopra indicati.

3.3 Le segnalazioni possono riguardare anche:

- i. comportamenti volti ad occultare le suddette Violazioni;
- ii. attività illecite non ancora commesse, che il Segnalante ritiene ragionevolmente possano verificarsi sulla base di elementi concreti, precisi e concordanti;
- iii. sospetti fondati e concreti inerenti alle informazioni sopra indicate.

3.4 I seguenti elementi non costituiscono informazioni da segnalare ai fini della presente Appendice:

- i. semplici voci e “sentito dire”;
- ii. controversie, rivendicazioni o richieste relative a un interesse di natura personale del Segnalante che riguardino esclusivamente i suoi rapporti di lavoro, o che siano inerenti ai suoi rapporti di lavoro con figure gerarchicamente superiori;
- iii. comunicazioni di informazioni su violazioni ove già obbligatoriamente disciplinate da atti comunitari o nazionali (anche in attuazione del diritto dell'Unione) come indicato nella Parte II dell'Allegato alla Direttiva e nel Decreto Whistleblowing (in materia di servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tutela dell'ambiente e sicurezza dei trasporti) - in relazione alle quali si applica la disciplina e le relative specifiche procedure di segnalazione, ove esistenti;
- iv. comunicazione di informazioni sulle violazioni della sicurezza nazionale, nonché sulle violazioni delle norme in materia di appalti che coinvolgono gli ambiti della difesa o della sicurezza nazionale, a meno che i suddetti ambiti non siano coperti dal diritto derivato dell'UE;

v. comunicazione di informazioni la cui divulgazione è vietata dal diritto dell'UE o dal diritto nazionale in materia di informazioni riservate, segreto professionale legale e medico, segretezza delle indagini e delle consultazioni degli organi giudiziari (o altre disposizioni di procedura penale).

4 Segnalazione di una violazione - Segnalazione interna (Sezione 8.2 della Policy)

4.1 Ferma restando la possibilità di effettuare segnalazioni a livello centrale a Merlin Entertainments utilizzando i canali descritti nella Policy di cui sopra, in Italia eventuali Segnalazioni possono essere effettuate a livello locale attraverso il canale di segnalazione interno italiano gestito da una **Commissione** designata a svolgere tale funzione, di cui fa parte anche un componente dell'Organismo di Vigilanza (OdV).

- a. Il Segnalante può effettuare una segnalazione orale o scritta:
 - (i) per una segnalazione orale, può richiedere un incontro di persona con la **Commissione**, dopo aver fissato un appuntamento, inviando una e-mail al seguente indirizzo segnalazioni.whistleblowing@gardaland.it.
Se il Segnalante sceglie di effettuare una segnalazione di persona, la **Commissione** registra la conversazione o redige una trascrizione completa e accurata della stessa. Il Segnalante deve avere la possibilità di controllare, correggere e garantire l'accuratezza della trascrizione della conversazione.
 - (ii) per inviare una segnalazione scritta per posta ordinaria, recante i dati identificativi del Segnalante e la dicitura "*Riservato/Segnalazione*" all'indirizzo postale Gardaland S.r.l., Via Derna, 4 - 37014 Castelnuovo Del Garda (VR).
Dopo aver ricevuto la Relazione del segnalante per posta ordinaria, la **Commissione** provvederà a protocollarla in modo riservato. In particolare, la stessa sarà inserita dalla **Commissione** in due buste sigillate: la prima contenente i dati identificativi del Segnalante e una fotocopia del documento di identità; la seconda contenente la Relazione, in modo da separare i dati identificativi del Segnalante dalla Relazione stessa. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta sigillata che riporti all'esterno la dicitura "*Riservato/Segnalazione*".
- b. Il Segnalante può anche effettuare una segnalazione tramite SafeCall - che consente anche la segnalazione anonima - disponibile al seguente link www.safecall.co.uk/report seguendo le istruzioni ivi contenute, indicando il Paese [Italia] e la persona giuridica destinataria della Segnalazione [Gardaland].
- c. tutte le segnalazioni di Violazioni effettive o sospette devono essere concrete e contenere il maggior numero di informazioni possibile. Tutte le informazioni segnalate, ivi comprese quelle relative all'identità del segnalante, sono trattate come riservate, nel rispetto dei requisiti legali e normativi vigenti;
- d. La **Commissione** è tenuta a:
 - (i) attestare la ricezione della Segnalazione entro sette (7) giorni;
 - (ii) mantenere la comunicazione con il Segnalante, anche chiedendo ulteriori informazioni sulla Segnalazione, se necessario;
 - (iii) garantire che la segnalazione venga seguita/indagata con diligenza al fine di valutare l'accuratezza delle affermazioni in essa contenute, e informare l'Organismo di Vigilanza ("OdV") delle Violazioni indicate al punto I del paragrafo 3.2 dell'Appendice (relative a comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231 o a una violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del Decreto 231);
 - (iv) garantire che venga presa una decisione su qualsiasi tipo di azione necessaria al fine di gestire la Violazione segnalata o decidere di chiudere la procedura;

- (v) fornire al Segnalante un riscontro sulla segnalazione, ivi comprese informazioni su azioni previste o intraprese come follow-up della Segnalazione e i motivi di tale follow-up. Il riscontro sarà fornito entro un termine ragionevole che non supererà i tre (3) mesi dalla conferma di ricezione della Segnalazione.
- Nel caso in cui le indagini richiedano più di tre (3) mesi, al Segnalante saranno fornite informazioni sullo stato dell'indagine, la cui conclusione sarà comunque comunicata al Segnalante che tratta i dati personali raccolti durante l'intera procedura di segnalazione nel rispetto del GDPR e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati, ai fini del trattamento della segnalazione e della conduzione delle indagini eventualmente necessarie. In particolare, i dati personali possono essere condivisi con altre società del Gruppo, agenzie investigative esterne, consulenti legali e/o autorità locali per svolgere le dovute indagini e fornire un riscontro al segnalante. Tali terze parti potrebbero essere situate in territori al di fuori dell'UE che non offrono un livello equivalente di protezione dei dati rispetto all'UE. Tuttavia, nel caso in cui si rendano necessari trasferimenti di dati al di fuori dell'UE, Merlin adotterà misure adeguate al fine di proteggerli in base alle normative locali.
- I dati personali non rilevanti per la gestione di una segnalazione specifica non saranno raccolti o, se raccolti accidentalmente, saranno eliminati senza indugio.

- 4.2 Le persone facenti parte dell'ambiente lavorativo, ad esclusione della **Commissione**, che ricevano per errore una Segnalazione ai sensi della presente Appendice sono tenute a:
- I. garantire l'integrità, la riservatezza e la privacy di tutte le informazioni contenute nella Segnalazione ricevuta, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8;
 - II. trasmettere la Segnalazione - corredata della documentazione di supporto eventualmente ricevuta - senza trattenerne copia, immediatamente (e comunque entro sette (7) giorni dal ricevimento) ed esclusivamente alla **Commissione**, in ogni caso con l'obbligo di astenersi dall'assumere qualsiasi iniziativa autonoma di analisi e/o indagine;
 - III. ove possibile, informare contestualmente il Segnalante che la segnalazione è stata inoltrata alla persona incaricata di gestirla ai sensi della presente Appendice, informandolo altresì dell'opportunità di effettuare la segnalazione attraverso i canali appositamente messi a disposizione.

5 Segnalazione di una violazione - Canale di segnalazione esterno (Sezione 8.9 della Policy)

- 5.1 Come indicato nella sezione 8.10 della Policy, se il Segnalante ritiene di non poter effettuare la segnalazione attraverso il canale interno (locale) e ritiene ragionevolmente che le informazioni che desidera segnalare siano vere, può prendere in considerazione la possibilità di effettuare la segnalazione a un'autorità esterna competente. Per quanto riguarda l'Italia, è garantito anche un canale di segnalazione esterno gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (**ANAC**).
- 5.2 A tal proposito, il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna all'ANAC:
- (a) se il canale di segnalazione interno, pur essendo obbligatorio, non è attivo o, anche se attivo, non è conforme alle disposizioni previste dal Decreto Whistleblowing in quanto non idoneo a garantire gli obblighi di riservatezza dei soggetti coinvolti;
 - (b) se il Segnalante ha presentato una segnalazione a livello locale, attraverso i canali interni, ma la segnalazione non ha avuto seguito;
 - (c) se il Segnalante ha fondati motivi per ritenere che la segnalazione attraverso il canale interno non avrà un seguito efficace, o che la stessa potrebbe comportare il rischio di ritorsioni;
 - (d) se il Segnalante ha fondati motivi per ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo

imminente o manifesto per l'interesse pubblico.

5.3 Per inviare una segnalazione tramite il canale dell'ANAC, cliccare sul link sottostante:

<https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>

6 Tutela dalle ritorsioni (Sezione 6 della Policy)

6.1 In conformità a quanto previsto nella Sezione 5 della Policy, non sarà tollerato alcun comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in conseguenza della Segnalazione, che provochi o possa provocare, direttamente o indirettamente, un danno ingiustificato al Segnalante. A titolo esemplificativo, costituiscono violazioni del divieto di ritorsione le seguenti fattispecie:

- sospensione, congedo, licenziamento o misure equivalenti;
- retrocessione o mancata promozione;
- trasferimento di mansioni, cambio di sede di lavoro, riduzione della retribuzione, modifica dell'orario di lavoro;
- rifiuto di fornire formazione;
- una valutazione negativa delle prestazioni o referenze negative;
- l'imposizione o applicazione di qualsiasi misura disciplinare, rimprovero o altra sanzione, ivi compresa una sanzione pecuniaria;
- coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- discriminazione, trattamento svantaggioso o ingiusto;
- mancata conversione di un contratto di lavoro temporaneo in uno a tempo indeterminato, quando il lavoratore/lavoratrice nutra la legittima aspettativa che gli/le venga offerto un impiego a tempo indeterminato;
- mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a tempo determinato;
- danni, tra cui danni alla reputazione, in particolare sui social media, o perdite finanziarie, tra cui la perdita di affari e di reddito;
- inclusione in una "lista nera" sulla base di un accordo informale o formale a livello di settore, il che può comportare l'impossibilità di trovare un nuovo lavoro nel settore in futuro;
- risoluzione anticipata o annullamento di un contratto per la fornitura di beni o servizi;
- annullamento di una licenza o di un permesso;
- raccomandazione di consulti psichiatrici o medici.

6.2 Eventuali comportamenti ritorsivi e discriminatori possono dar luogo a procedimenti disciplinari e alla conseguente applicazione di sanzioni ai sensi della Sezione n. 6.8.

6.3 Nonostante la disposizione di cui sopra, il Segnalante e le altre persone tutelate possono segnalare all'ANAC qualsiasi ritorsione che ritengano di aver subito.

6.4 Le misure di tutela del Segnalante si applicano quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) il Segnalante aveva fondati motivi per ritenere che le informazioni concernenti le Violazioni fossero

Merlin Entertainments

Speak Up policy

verificare e rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione della presente Appendice ai sensi del paragrafo 3;

2) la Segnalazione è stata redatta in conformità alle disposizioni del Decreto Whistleblowing e, pertanto, secondo le disposizioni della presente Appendice.

6.5 Qualora sia accertata la responsabilità penale del Segnalante per il reato di diffamazione o calunnia, anche con sentenza di primo grado, o la responsabilità civile del Segnalante per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, la tutela contro le ritorsioni non verrà garantita e al Segnalante sarà applicata una sanzione disciplinare ai sensi del Paragrafo 6.8.

6.6 Presso l'ANAC è istituito un elenco di enti del Terzo Settore che forniscono misure di sostegno al Segnalante.

6.7 Le misure di sostegno fornite dagli enti del Terzo Settore consistono in informazioni, assistenza e consulenza gratuita su:

- i. procedure per la presentazione delle Segnalazioni;
- ii. misure di tutela offerte dalle disposizioni legislative nazionali e dell'Unione Europea;
- iii. diritti della persona coinvolta, nonché
- iv. termini e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

6.8 Fatti salvi gli altri titoli di responsabilità, la cattiva condotta rilevante ai sensi della presente Appendice, nonché le violazioni della medesima, possono dar luogo a procedimenti disciplinari e alla conseguente irrogazione di sanzioni, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, dalla contrattazione collettiva di riferimento, nonché dai regolamenti interni.

6.9 A titolo esemplificativo, costituiscono ipotesi passibili di sanzione disciplinare le seguenti fattispecie:

- a) se viene accertato che la Segnalazione di Violazioni che si è rivelata infondata sia stata effettuata per dolo o colpa grave;
- b) comportamenti volti a ostacolare (nonché tentativi di ostacolare) la Segnalazione;
- c) comportamenti e atti compiuti in violazione del divieto di ritorsione di cui al Paragrafo 6,1;
- d) violazioni degli obblighi di riservatezza delle informazioni riferite nella Segnalazione ai sensi del paragrafo 8;
- e) mancata esecuzione di attività di follow-up (ad esempio, attività di verifica e analisi, ecc.) delle Segnalazioni ricevute;
- f) mancata creazione di canali interni di segnalazione;
- g) mancata adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione delle Segnalazioni, o adozione di procedure non conformi al Decreto Whistleblowing.

7 Conservazione e gestione dei documenti (Sezioni 8.7 e 8.8 della Policy)

7.1 Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate e custodite a cura della **Commissione** in formato cartaceo e/o digitale - previa adozione di opportune cautele per garantirne l'integrità e la riservatezza - per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione stessa e, comunque, per non più di cinque (5) anni dalla data di comunicazione dell'esito finale del procedimento, al fine di garantire la tutela della privacy, dei dati personali e della sicurezza della rete e dei sistemi informativi, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing e dei principi sanciti dalle leggi e dai regolamenti in materia di trattamento dei dati personali.

8 Riservatezza (Sezione 9 della Policy)

- 8.1 Le disposizioni contenute nella Sezione 9 della Policy si applicano anche al facilitatore.
- 8.2 Nell'ambito di un procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante non può essere rivelata, qualora la contestazione di irregolarità disciplinari si basi su indagini distinte e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.
- 8.3 Nel caso in cui la contestazione si basi, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la rivelazione dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto cui è rivolta la contestazione disciplinare, la Segnalazione può essere utilizzata ai fini del procedimento disciplinare solo se il Segnalante acconsente espressamente alla rivelazione della propria identità. A tal fine, unitamente alla richiesta di consenso, dovrà essere data preventiva comunicazione al Segnalante, mediante comunicazione scritta, circa i motivi della divulgazione dei dati riservati. Allo stesso modo, sarà data comunicazione scritta in anticipo al Segnalante qualora, nel corso del processo di gestione della Segnalazione, la rivelazione dell'identità del Segnalante sia indispensabile anche per la difesa del soggetto cui è attribuita la Violazione.